

COMUNE DI BARILE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE


Indice

CAPO I° INSEDIAMENTO E CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 1 Oggetto
- " 2 Il Consiglio Comunale
- " 3 Composizione
- " 4 Durata in carica dei consiglieri
- " 5 Sessioni del Consiglio
- " 6 Avvisi di convocazione
- " 7 Deposito atti per consultazione da parte dei Consiglieri

CAPO II° ADUNANZE

- Art. 8 Sede delle adunanze
- " 9 Prima adunanza, convalida eletti, elezione del Sindaco e Giunta
- " 10 Sedute del Consiglio
- 11 PRESIDENZA delle sedute
- " 12 Validità delle sedute di prima convocazione
- " 13 Validità delle sedute di seconda convocazione
- " 14 Esposizione della bandiera
- " 15 Pubblicità delle sedute
- " 16 Disciplina delle sedute
- " 17 Svolgimento delle sedute




CAPO III° DISCUSSIONE

- Art. 18 Ordine della discussione
- " 19. Discussione generale sugli argomenti
 - " 20. Discussione particolareggiata
 - " 21. Emendamenti
 - " 22. ~~Discu~~ Discussione sulle interrogazioni ed interpellanze
 - " 23. Modalità della discussione
 - " 24. Proposta pregiudiziale o sospensiva
 - " 25. Fatto personale
 - " 26. Richiami al regolamento
 - " 27. Raccomandazioni al Sindaco
 - " 28. Ordini del giorno
 - " 29. Rifiuti del Presidente ad accettare ordini del giorno e altro

CAPO IV° VOTAZIONE

- Art. 30 Dichiarazioni di voto
- " 31. Delle votazioni
 - " 32. Astensione dalla votazione
 - " 33. Esito della votazione



- Art. 34 Rappresentanza della minoranza
" 35 votazione per la nomina di persone
" 36 Modalità della votazione
" 37 Dichiarazione di voto

CAPO V° INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI -


- Art. 38 Interrogazioni
" 39 Interpellanze
" 40 Mozioni

CAPO VI° DIMISSIONI - DIRITTI E DOVERI - COMMISSIONI


- Art. 41 Dimissione dalla carica di consigliere comunale
" 42 Diritti e doveri del consigliere
" 43 Diritto di informazione dei consiglieri
" 44 Gruppi consiliari
" 45 Commissioni consiliari
" 46 Commissioni speciali

CAPO VII° PROCESSI VERBALI

- Art. 47 Il Segretario del Comune



- " Art. 48^o Processo verbale
- " 49. Approvazione dei verbali
- " 50. Norma di rinvio
- " 51^a Norma finale

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a cursive name.

CAPO I° - INSEDIAMENTO E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1 - Oggetto

1 - Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 2 - Il Consiglio Comunale

1 - Il Consiglio comunale é l'organo istituzionale sovrano a livello locale e rappresenta la collettività locale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione da parte degli organi esecutivi.

Art. 3 - Composizione

1 - Il Consiglio comunale di BARILE é composto di n. 20 membri.

Art. 4 - Durata in carica dei Consiglieri

- 1 - I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
- 2 - Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione ed insediamento del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed inprorogabili, tali ritenuti dallo stesso.

Art. 5 - Sessione del Consiglio

1 - Il Consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti.



2 - Il Consiglio comunale si riunisce, altresì, ad iniziativa dell'organo di controllo, di un quinto dei Consiglieri e per ordine del Prefetto.

3 - La riunione del Consiglio a domanda di un quinto di Consiglieri deve avvenire entro venti giorni dalla data dell'avvenuta presentazione della richiesta. Qualora il Sindaco non vi provveda, la convocazione è disposta dal Prefetto, secondo legge.

4 - Le riunioni del Consiglio possono essere fissate anche per i giorni festivi ed in ore notturne .


Art. 6 - Avvisi di convocazione

1 - La convocazione del Consiglio comunale è fatta dal Sindaco con avviso scritto - unitamente all'ordine del giorno - da consegnare a domicilio, espressamente indicato dal Consigliere, cinque giorni prima per le adunanze ordinarie; tre giorni prima per quelle straordinarie e almeno ventiquatt'ore prima della seduta per le convocazioni d'urgenza.

2 - La sola convocazione può avvenire anche telegraficamente o altro mezzo di telecomunicazione per coloro i quali, occasionalmente e previa comunicazione, trovansi fuori la residenza in precedenza indicata, con esplicito avviso che l'ordine del giorno è depositato presso la Segreteria.

3 - L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il Consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiararsi di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4 - L'avviso di convocazione deve indicare:



- a) ad iniziativa di chi ha chiesto la convocazione del Consiglio;
- b) giorno, ora e luogo della convocazione;
- c) se trattasi di convocazione ordinaria, straordinaria o d'urgenza;
- d) l'elenco degli argomenti da trattare.

5 - L'avviso di prima convocazione può contenere anche il giorno della seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.

6 - Dovendosi aggiungere all'ordine del giorno già diramato nuovi argomenti occorre darne avviso ai singoli Consiglieri almeno ventiquatt'ore prima dell'adunanza.

7 - Nel caso che il Consiglio non riesca ad esaurire in una sola seduta l'ordine del giorno e deliberi di rinviare ad altro giorno la trattazione degli affari rimasti in sospeso, occorre inviare l'avviso della nuova seduta ai Consiglieri non intervenuti alla prima .

8 - La seduta resta valida ancorché la durata si potragga oltre la mezzanotte del giorno di convocazione.

9 - Copia dell'ordine del giorno di ogni seduta consiliare deve essere pubblicata anche all'albo pretorio almeno ventiquatt'ore prima della seduta; altra copia deve essere trasmessa al Prefetto il quale può intervenire alle sedute, senza diritto a voto, personalmente o a mezzo di rappresentante, ai Revisori dei Conti i quali, pure, hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio per collaborare nelle sue funzioni di indirizzo e controllo ed all'Organo di Controllo.

10 - L'iscrizione degli oggetti all'ordine del giorno avverrà secondo il seguente ordine di procedura:

- a) interrogazioni ed interpellanze;
- b) ratifica delle deliberazioni d'urgenza, adottate dalla Giunta

Comunale, ai sensi del 3° comma dell'art. 32 Legge 8.6.1990, n. 142;

- c) proposte da parte dell'autorità governativa e dell'organo di controllo;
- d) proposte della Giunta Comunale;
- e) proposte dei Consiglieri Comunali;
- f) oggetti da discutere in seduta segreta.

Art. 7 - Deposito degli atti per la consultazione da parte dei Consiglieri

1 - Di ogni argomento sottoposto all'esame del Consiglio, quarantotto prima della seduta, debbono essere depositati, nella sala consiliare o nella segreteria del Comune, secondo come sarà stabilito dalla Giunta a disposizione dei Consiglieri per le sedute ordinarie e straordinarie e ventiquattrore prima per quelle urgenti; ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei prescritti pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n°142, e corredata, possibilmente, di ogni documento per l'esame dell'argomento stesso.

CAPO II° - ADUNANZE

Art. 8 - Sede delle adunanze

1 - Il Consiglio Comunale si riunisce di norma presso la propria sede, in apposita sala.

2 - Per esigenze eccezionali dovute all'inagibilità o all'indisponibilità della sede oppure ad altre cause motivate, il Sindaco, di propria iniziativa, può disporre la convocazione in luogo diverso.

3 - In questo caso deve essere dato avviso ai cittadini con mani-



festi da affiggere nei principali luoghi pubblici dell'abitato almeno ventiquattr'ore prima.

Art. 9 - Prima adunanza del Consiglio

Convalida degli eletti - Elezione del Sindaco e della Giunta

1 - Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni degli eletti, dichiarando l'ineleggibilità di coloro che non ne hanno i requisiti.

2 - Successivamente nella stessa seduta, il Consiglio procede alla elezione del Sindaco e della Giunta sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al comune, contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco, di Vice - Sindaco e di assessore a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.


3 - L'elezione deve avvenire nel termine perentorio di sessanta giorni di cui al 2° comma dell'art. 34 della legge 8.6.1990, N° 142.

4 - La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Consigliere anziano entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con appositi avvisi scritti notificati almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

5 - Detta seduta è presieduta dallo stesso Consigliere anziano.

6 - L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

7 - Per la elezione del Sindaco e della Giunta vengono indette



le successive votazioni in tre distinte sedute a distanza di almeno tre giorni l'una dall'altra, entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione degli eletti. Se in nessuna di esse viene raggiunta la suddetta maggioranza dei Consiglieri assegnati al comune il Consiglio viene sciolto.

8- Le norme del presente articolo valgono anche nei casi di vacanza o di decadenza del Sindaco e della Giunta, precisando che in caso di dimissioni il termine di 60 giorni per la elezione decorre dalla data di presentazione delle stesse.

Art.10 - Sedute del Consiglio

- Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone.
- La seduta può essere tenuta segretamente per un determinato argomento, per deliberazione della maggioranza o su domanda scritta di n.10 consiglieri indicate in succinto le ragioni.

Art.11 - Presidenza del Consiglio

- La presidenza del Consiglio, ove non ricorrano i casi di cui all'art.9, spetta al Sindaco o se impossibilitato al Vice-Sindaco.
- Nel caso in cui nessuno dei due può presiedere la seduta la presidenza è affidata al consigliere anziano presente.

Art. 12 - Validità delle sedute di prima convocazione

- Le sedute consiliari di prima convocazione sono valide quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati al comune. Se tale numero non è raggiunto entro un'ora da quella fissata, la seduta è dichiarata deserta e viene radatto apposito verbale.
- Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 -) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 -) l'assessore scelto fra i cittadini non facente parte del consiglio;
 -) i consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi.



Art. 13 - Validità delle sedute di seconda convocazione

1 - La seduta di seconda convocazione si ha quando la prima sia stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale o quando sia venuto meno il numero legale nel corso della seduta di prima convocazione.

2 - Sia nel corso della seduta di prima convocazione e sia nel corso di quella di seconda convocazione l'accertamento della presenza del numero legale deve essere espressamente dichiarato da uno o più consiglieri .

3 - Prima di dichiarare deserta una seduta in corso, perché mancante del numero legale, ne è disposta una temporanea sospensione di almeno 15 minuti trascorsi i quali, senza che sia raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta .

4 - La seduta di seconda convocazione deve tenersi non prima di due giorni e non dopo otto giorni da quella di prima convocazione dichiarata deserta.

5 - Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno quattro Consiglieri.

6 - L'avviso di seconda convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno ventiquattr'ore prima dell'inizio della seduta; se però nell'avviso di convocazione del Consiglio fosse stato indicato anche il giorno della eventuale seconda convocazione, l'avviso di quest'ultima è rinnovata ai soli consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione.

7 - Nella seduta di seconda convocazione saranno trattati soltanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione.

8 - Non possono essere deliberati col quorum stabilito per le se-



dute di seconda convocazione gli argomenti per i quali é richiesto l'intervento di un determinato numero di Consiglieri stabilito dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.

9 - Ogni Consigliere che entra in sala dopo fatto l'appello o che si allontana prima del termine della seduta deve darne avviso al segretario per l'annotazione.

Art. 14 - Esposizione della bandiera

1 - Durante il corso delle sedute consiliari sarà esposta, all'esterno della sede comunale, la bandiera nazionale.

Art. 15 - Pubblicità delle sedute


1 - Il pubblico può assistere alle sedute consiliari che non siano segrete, restando in silenzio, mantenendo contegno riguardoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

(2) - Chiunque acceda nella sala delle riunioni non potrà portare armi.

3 - Nella parte riservata ai Consiglieri non potrà accedere la forza pubblica, se non quando sia stata richiesta dal Presidente.

4 - Qualora il pubblico non osservi la dovuta disciplina, il Presidente può disporre l'allontanamento dei soggetti turbolenti anche a mezzo della forza pubblica.

5 - Quando non sia possibile distinguere i responsabili del disordine il Presidente può ordinare lo sgombero della sala e la prosecuzione della riunione del Consiglio senza la presenza del pubblico o permettere di assistere soltanto a singole persone, stampa e impiegati del Comune.



6 - Nello spazio per il pubblico, oppure anche quello riservato ai Consiglieri, potrà essere assegnato un posto speciale per la stampa. Qualora alle riunioni consiliari intervengano un'autorità governativa, il Prefetto o suo delegato, Amministratori o Dirigenti regionali sarà riservato ad essi un posto speciale accanto al Presidente.

7 - In caso di scioglimento dell'adunanza per motivi di ordine pubblico, il Consiglio si intende convocato automaticamente per il giorno successivo non festivo per la continuazione della seduta, tranne che non abbia già deliberato diversamente.


8 - Alla seduta dovrà assistere il Segretario comunale, il quale potrà farsi coadiuvare da un impiegato di segreteria di sua fiducia.

9 - Potranno pure assistere i Vigili Urbani ed il personale addetto al servizio.

Art. 16 - Disciplina delle sedute

1 - Il Presidente, assicura lo svolgimento ordinario delle sedute del Consiglio; concedendo ai Consiglieri la facoltà di parlare secondo l'ordine della richiesta; dirigendo e moderando la discussione; togliendo la parola all'oratore che trascenda nei discorsi, provochi o faccia dell'ostruzionismo; richiamando i Consiglieri che discutono o interloquiscono senza aver chiesto ed ottenuto la parola o che interrompono i colleghi che stanno parlando; impedendo ogni intemperanza sia da parte del pubblico che da parte dei Consiglieri.

2 - Qualora un Consigliere assuma comportamenti tali da turbare l'ordine della seduta o la libertà delle discussioni ovvero pronunzi parole ingiuriose, sconvenienti o comunque offensive, il Presidente lo invita formalmente a modificare atteggiamento. Se il Consigliere richiamato persiste nella trasgressione, il Presidente gli toglie la parola.



3 - Se ancora il Consigliere continua a tenere il comportamento scorretto il Presidente può farlo allontanare dall'aula.

Art. 17 - Svolgimento delle sedute

1 - Non oltre il tempo di tolleranza di cui al precedente art. 11, il Presidente invita il Segretario comunale a fare la chiama dei Consiglieri.

2 - Accertata l'esistenza del numero legale costituito dalla metà dei Consiglieri in carica, il Presidente dichiara aperta la seduta.

3 - Il Presidente, dopo aver dichiarato aperta la seduta, nomina tre Consiglieri quali scrutatori durante le votazioni.

4 - Fatta la nomina degli scrutatori, l'adunanza inizia con la lettura del processo verbale dell'adunanza precedente. La lettura ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta. Se nessun Consigliere muove osservazioni, questa avrà luogo per alzata di mano. Sul processo verbale non è concessa la parola se non per proporre rettifiche e per chiarire o correggere il pensiero espresso nell'adunanza precedente, oppure per fatto personale. Non è perciò consentito di riprendere la discussione sugli argomenti già trattati.


5 - Successivamente, il Presidente dà inizio alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, seguendo la loro progressione.

6 - E' tuttavia facoltà del Consiglio decidere, ove ricorrano ragioni di opportunità, la variazione di tale progressione, dietro richiesta del Presidente o di un Consigliere.

7 - La notifica dell'ordine della trattazione degli argomenti può avvenire senza votazione se nessuno dei Consiglieri si oppone, diver

samente decide il Consiglio, a maggioranza di voti, dopo l'intervento di un Consigliere favorevole e di un Consigliere sfavorevole alla proposta.

8 - Nessun affare può essere sottoposto alla discussione e alla deliberazione del Consiglio se non risulta iscritto all'ordine del giorno.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'E' or 'G' followed by a series of loops and a final flourish.

CAPO 3° DISCUSSIONE

Art. 18 - Ordine della discussione

1 - Il Presidente, dopo aver esaurito le formalità preliminari, fa le eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio, da inizio alla discussione di ciascun argomento secondo l'ordine seguente:

- discussione generale seguita dalle eventuali proposte che possono essere anche di rinvio;
- discussione particolareggiata degli argomenti nei suoi articoli, capi o voci con eventuale presentazione di emendamenti o di aggiunte;
- votazioni sulle proposte, mozioni ed ordini del giorno che fossero stati presentati.

Art. 19 - Discussione generale sugli argomenti

1 - L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti, come l'esame dei bilanci e dei regolamenti, ha inizio con la discussione generale.

2 - Durante tale discussione ogni Consigliere potrà presentare ordini del giorno relativi all'argomento in discussione.

3 - L'ordine del giorno puro e semplice significa la rinuncia ad addivenire all'esame delle singole parti delle proposte ed ha la precedenza nella votazione.

4 - Le tabelle e gli allegati di una proposta sono considerati come parti proprie di essa.



Art. 20 -- Discussione particolareggiata

1 - Quando un oggetto sia stato approvato dal Consiglio in via di massima, viene posto in discussione per singole parti.

2 - La votazione avverrà distintamente su ogni parte e sugli emendamenti che vengono proposti.

3 - Non é consentito riproporre, sotto forma di emendamenti, ordini del giorno che siano stati respinti nella discussione generale.

Art. 21 - Emendamenti

1 - Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Sindaco, prima della discussione dell'oggetto o delle singole parti di esso, ove esista una proposta scritta. Diversamente l'emendamento può essere proposto oralmente.

Sono messi in votazione secondo l'ordine di presentazione.

2 - Sono da considerarsi emendamenti anche le sostituzioni ed aggiunte alle proposte od alle loro singole parti.

3 - Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere depositati, firmati, sul banco del Presidente.

4 - In ogni emendamento, prima che sia vistato, deve essere acquisito il parere di legittimità del Segretario Comunale, seduta stante.

Art. 22 - Discussione sulle interrogazioni ed
interpellanze.

1 - La discussione delle interrogazioni e delle interpellanze dovrà avvenire entro il limite della prima ora di ogni seduta.

2 - Le interrogazioni e le interpellanze non trattate in tale termine saranno discusse alla fine della seduta o dell'inizio di quella successiva.



Art. 23 - Modalità della discussione

- 1 - Su ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, relazione il Sindaco o l'Amministratore interessato, evidenziando il pensiero della Giunta e il parere di legittimità espresso dal Segretario e quelli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai competenti funzionari del Comune.
- 2 - Le proposte possono essere illustrate anche a mezzo di relazione scritta, distribuita ai Consiglieri prima o durante la seduta.
- 3 - Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri dopo aver ottenuto dal Presidente facoltà di parlare.
- 4 - I Consiglieri parlano dal proprio posto, rivolgendosi all'assemblea. Nessun Consigliere può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento: la prima per esprimere il proprio pensiero; la seconda per replicare; può, inoltre, parlare per fatto personale e per dichiarazione di voto.
- 5 - Ogni intervento del Consigliere, sia scritto che orale, non può superare i 10 minuti; su argomenti di particolare importanza il Presidente può consentire il superamento del limite di cui innanzi purché abbia informato il Consiglio prima dell'inizio della discussione.
- 6 - L'oratore può esprimere il suo pensiero nel modo più ampio, senza peraltro eccedere o divagare in questioni estranee all'argomento in discussione e comunque nei limiti di tempo prestabiliti.
- 7 - Al Consigliere che eccede il limite di tempo consentito o che si discosta dall'argomento in discussione il Presidente, dopo formale invito a cessare di parlare oppure ad attenersi all'argomento, può togliergli la parola.
- 8 - Nessuno, ad eccezione del Presidente, può interloquire quan-

do altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.

9. - Sono vietate le spiegazioni a dialogo.

10 - Non può essere concessa la parola nel corso delle votazioni, salvo per richiamo del Regolamento.

Art. 24 - Proposta pregiudiziale o sospensiva

1 - La domanda sospensiva di un argomento o la questione pregiudiziale relativa possono essere presentate da ogni consigliere prima che si inizi la discussione sul merito.

2 - Se si propongono quando la discussione è in corso, debbono essere formulate per iscritto e firmate da almeno tre Consiglieri. Esse saranno discusse e poste in votazione prima che si continui nella discussione di merito. Su di esse sarà ammesso a parlare un solo Consigliere, oltre il proponente e non più di due contro.

3 - Il Consiglio decide a maggioranza assoluta.

Art. 25 - Fatto personale

1 - Si verifica un fatto personale quando un consigliere viene attaccato per la propria condotta e gli vengono attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

2 - Chi chiede la parola per fatto personale deve precisare in che cosa consista. Il Sindaco, od il Presidente, decide se il fatto sussista o meno.

3 - Se la decisione del Presidente non viene accettata dal richiedente, questi potrà appellarsi al Consiglio, il quale dovrà decidere per alzata di mano, senza discussione.

Art. 26 - Richiami al Regolamento

1 - E' permesso ad ogni Consigliere chiedere la parola per il ri-

chiamo al Regolamento anche per il rispetto delle norme disciplinanti la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

2 - In tale richiamo possono prendere la parola, oltre al proponente, un Consigliere a favore e un Consigliere contro. Entrambi possono parlare per non più di 5 minuti.

3 - La votazione sul richiamo viene espressa per alzata di mano.

Art. 27 - Raccomandazioni al Sindaco

1 - I Consiglieri possono rivolgere raccomandazioni al Sindaco per la definizione di determinate pratiche o perché non siano adottati certi provvedimenti, anche se riguardano argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 28 - Ordini del giorno

1 - Ogni Consigliere può presentare sugli argomenti di discussione ordini del giorno ed illustrarli.

2 - Gli ordini del giorno possono essere presentati durante la discussione o a discussione conclusa.

3 - Gli ordini del giorno sono letti dal Presidente dopo la chiusura della discussione secondo l'ordine di presentazione e sono posti a votazione prima che sia votato sulla deliberazione riguardante l'oggetto principale.

4 - ⁵Quanto il presentatore dell'ordine del giorno è assente al momento in cui deve rispondere se intende o meno mantenerlo, l'ordine del giorno si considera abbandonato, salvo che altro Consigliere lo faccia proprio.

5 - Un "ordine del giorno" può formare oggetto principale da sottoporre all'approvazione del Consiglio quando il Presidente lo include nell'avviso di convocazione fra gli argomenti da trattare nella seduta.

Art. 29 - Rifiuto del Presidente di accettare ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi

1 - Il Presidente ha facoltà di non accettare ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto delle discussioni, rifiutando di metterli a votazione.

2 - Se il Consigliere insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano a maggioranza assoluta dei votanti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several vertical strokes.


CAPO 4° VOTAZIONE

Art. 30 - Dichiarazioni di voto

- 1 - Dichiarata chiusa la discussione il Presidente sottopone ai voti la proposta di deliberazione.
- 2 - Ciascun Consigliere, prima che sia dato inizio alla votazione, può chiedere di parlare per dichiarazione di voto.
- 3 - L'intervento del Consigliere per dichiarazione di voto non può durare più di 5 minuti.

Art. 31 - Delle votazioni

- 1 - Iniziata la votazione non è concessa più la parola, né il Presidente può intervenire più sull'argomento fino alla proclamazione del risultato. Chiunque, però, può chiedere di parlare per richiamare al rispetto delle norme di regolamento in ordine alle modalità^e regolarità della votazione.
- 2 - La proposta in discussione si compone di articoli o voci; il Consiglio, su richiesta anche di un Consigliere, procede alla votazione dei singoli articoli o voci.
- 3 - E' sempre ammessa la votazione per parti.
- 4 - Qualora si sia proceduto a votazione distintamente per articoli o voci, ovvero siano stati accolti emendamenti soppressivi o modificativi, la proposta di deliberazione in discussione viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo approvato per parti o modificato.
- 5 - La votazione è pubblica o segreta.



6 - La votazione é pubblica, e si esprime per alzata o seduta, per chiamata o per alzata di mano, nei casi che non riguardano persone; é segreta quando riguarda persone o quando viene decisa dal Consiglio a maggioranza assoluta dietro richiesta del Presidente o di tre Consiglieri.

7 - Quando la votazione é palese ed é espressa per alzata di mano, il Presidente ^{puó} chiedere la controprova per accertare chi é contrario o chi si astiene.

8 - La votazione per la elezione del Sindaco e della Giunta ha sempre luogo per appello nominale che viene fatto dal Segretario; così pure per la sfiducia costruttiva.

9 - La votazione segreta non é ammessa quando le leggi, lo Statuto o i Regolamenti prescrivano la votazione palese.

10 - La votazione segreta si effettua per mezzo di schede da depositarsi in apposita urna. A ciascun Consigliere é distribuita una scheda recante il timbro del comune o stampata.


11 - Sulla scheda il Consigliere scriverà l'espressione del voto depositandola nell'urna.

12 - Lo spoglio delle schede o il conteggio dei voti favorevoli o sfavorevoli alla proposta espressi con altri sistemi é fatto dal Presidente con l'assistenza di tre scrutatori.

Art. 32 - Astensione dalla votazione

1 - Ogni Consigliere ha l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla votazione quando l'argomento riguardi interessi propri o di propri parenti o affini fino al quarto grado.

2 - L'astensione dal voto obbliga il Consigliere ad allontanarsi anche dalla sala durante la discussione.



3 - Se da parte dell'interessato o da altri Consiglieri venisse sollevata obiezione, sarà il Consiglio a pronunciarsi in merito.

Art. 33 - Esito delle votazioni

1 - Ogni oggetto comporta una votazione distinta e di ogni votazione sia palese che segreta il Presidente proclama il risultato e dichiara se il Consiglio ha approvato o non ha approvato la proposta.

Art. 34 - Rappresentanza della minoranza

1 - Quando la legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedono la rappresentanza della minoranza, nella stessa adunanza in cui si vota, i Consiglieri comunali della minoranza provvedono ad eleggere il proprio rappresentante.

Art. 35 - Votazione per la nomina di persone


1 - Ogni Consigliere dovrà scrivere il nome o i nomi delle persone a favore dei quali intende votare, nel foglio che verrà distribuito in bianco accura della Presidenza, il quale dovrà avere il timbro del Comune di BARICE e dovrà essere di uguale formato per tutti.

2 - Le schede non devono essere sgualcite o imbrattate e contenere segni che possano causare l'annullamento del voto.

3 - Iniziate le operazioni di voto e fino alla proclamazione del risultato é vietato ai Consiglieri entrare o uscire dall'aula.

Art. 36 - Modalità della votazione

1 - La votazione palese avviene normalmente per alzata e seduta o per alzata di mano, mentre quella segreta potrà avvenire, seconda dei casi, per schede o con palline. In quest'ultimo caso le palline bianche equivalgono a voto favorevole e le nere a voto contrario.



2 - Nel caso di votazione mediante schede non è ammesso esprimere, nella stessa scheda, il voto per più proposte.

3 - Quando si debba procedere alla nomina di Commissari, si provvede con votazione unica per tutti i componenti da eleggere, salvo che la legge non disponga diversamente e nel rispetto dell'ipotesi - ove sussista - di cui al precedente articolo 33.

4 - Il computo dei votanti ed il risultato di ogni votazione viene eseguito e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza di tre scrutatori; il Presidente poi lo proclama. È ammessa la controprova quando il Presidente lo ritenga opportuno o sia richiesta da un Consigliere.


Art. 37 - Dichiarazione di voto

1 - Prima che un oggetto sia posto in votazione, ogni Consigliere, motivando il proprio voto, può chiedere che la sua dichiarazione, scritta e firmata, sia inserita a verbale.

2 - Quando in una votazione siano state riscontrate delle irregolarità che possono aver inciso sul risultato della votazione il Presidente dispone la ripetizione della votazione stessa, ammettendo a votare i soli Consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione, ove siano presenti in sala. I Consiglieri che non hanno preso parte alla prima votazione, ancorché astenuti, non possono prendere parte alla seconda votazione.


3 - Le proposte si intendono approvate quando riportano il voto favorevole dei votanti, salvo che la legge o lo statuto non richiedano una maggioranza qualificata.

4 - I Consiglieri che non hanno l'obbligo di astenersi concorrono a rendere valida la seduta, ma non si considerano votanti.



5 - Le proposte che ottengono parità di voti non si intendono approvate. Nel corso della stessa seduta la proposta che ha ottenuto parità di voti può essere sottoposta, per una sola volta, a nuova votazione alla quale possono prendere parte anche Consiglieri che non avevano partecipato alla prima votazione o che si erano astenuti. Se ancora si otterrà parità di voti e si tratta di nomine di Amministratori prevale il più anziano di età. Per i provvedimenti obbligatori non riguardanti gli Amministratori la votazione si può ripetere per più volte.

6 - Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o che contengano violazioni di legge.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

CAPO 5° INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI

Art. 38 - Interrogazioni

1 - Ogni Consigliere può presentare interrogazioni al Sindaco o alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se una certa notizia su una qualche circostanza sia già pervenuta agli interrogati o comunque per avere informazioni sull'attività dell'Amministrazione.

2 - L'interrogazione va fatta per iscritto e presentata al Sindaco in tempo utile per essere inserita nell'ordine del giorno e nel rispetto della data di presentazione.

3 - Ogni Consigliere non può presentare più di due interrogazioni per la stessa seduta.

4 - Il Presidente, all'inizio di seduta, nel dare lettura al Consiglio delle interrogazioni presentate ed iscritte nell'ordine del giorno, comunica se alle stesse intende dare subito risposta oppure, in altro giorno, che sarà precisato.

5 - Non potranno essere trattate più di tre interrogazioni per seduta e in ogni caso non può essere utilizzata più di un'ora di seduta per le interrogazioni. Qualora nell'ora stabilita non si riesca a trattare le tre interrogazioni, quelle non esaminate s'intendono rinviate alla seduta successiva.

6 - Se l'interrogante ha chiesto risposta scritta, questa deve essere disposta dalla Giunta Comunale entro giorni 30 dalla data in cui è stata presentata al Sindaco. Mancando tale risposta l'interrogazione deve essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare per essere ivi discussa.

7 - Alle risposte del Sindaco su ciascuna interrogazione non vi

è discussione, avendo le stesse carattere informativo. Solo l'interrogante può replicare per dichiarare di essere soddisfatto o meno della risposta. Tale replica non può superare i 3 minuti.

8 - Le interrogazioni possono, eccezionalmente, essere fatte anche verbalmente durante la prima ora di seduta e nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 5 - L'interrogante ha 4 minuti per illustrare ciascuna proposta - Il Presidente può dare risposta immediata oppure farla inserire - cronologicamente - in altra seduta ed in questo caso occorre che l'interrogazione venga scritta, firmata e presentata al Sindaco entro i tre giorni della seduta.

Art. 39 - Interpellanze

1 - Ogni Consigliere può rivolgere interpellanze al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della loro azione in ordine a determinati problemi.

2 - L'interpellanza va fatta per iscritto e presentata al Sindaco per essere inserita, cronologicamente, nell'ordine del giorno, così come avviene per le interrogazioni.

3 - Ogni Consigliere non può presentare più di due interpellanze per seduta.

4 - Anche le interpellanze possono essere, eccezionalmente, avanzate, verbalmente, durante la prima ora della seduta; se accettate, vengono illustrate dall'interpellante per un tempo non superiore a 4 minuti per ciascuna d'essa e sempre dopo le interrogazioni. Il numero massimo è di tre per seduta. Se non viene data risposta immediata da parte del Presidente, l'interpellanza verrà inserita nell'ordine del giorno della seduta successiva, rispettando l'ordine cronologico. La stessa, però; nei tre giorni successivi alla seduta in cui è stata annunciata dovrà, per iscritto e firmata, ^{essere} presentata al Sindaco.

5 - Eventuali interpellanze relativi a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, consenziente il Consiglio, possono essere raggruppate e svolte contemporaneamente.

6 - Dopo le spiegazioni date dal Sindaco o dalla Giunta, l'interpellante può dichiarare di essere o meno soddisfatto, parlando per altri 3 minuti.

7 - Possono interloquire sulle conclusioni dell'interpellante altri Consiglieri nel numero di due a favore e di due contro per non più di 3 minuti ciascuno. Dopo di che la discussione si intende chiusa.


8 - All'interpellanza con richiesta di risposta scritta vi provvede la Giunta entro 30 giorni dalla data di presentazione al Sindaco.

Art. 40 - Mozioni

1 - La mozione consiste in una proposta concreta, da inserire nell'ordine del giorno del Consiglio, formulata per iscritto e firmata da uno o più Consiglieri, tendente a promuovere un'ampia discussione su di un argomento di particolare importanza e a provocare un voto in ordine ai criteri da seguirsi nella trattazione di un determinato affare oppure a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta.

2 - Il proponente (o uno dei proponenti), in seduta, ha per primo la parola, seguito dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri che intendono intervenire nella discussione.

3 - La mozione, ove il proponente lo chiede, viene posta a votazione.




4 - La votazione ha precedenza nell'ordine del giorno solo sulle interpellanze e interrogazioni concernenti lo stesso oggetto, in tal caso i presentatori delle interpellanze e delle interrogazioni possono rinunciarvi e parlare sulla mozione in discussione dopo il proponente.

Art. 41 - Raccomandazioni

1 - La raccomandazione consiste nell'invito che i Consiglieri possono rivolgere al Sindaco ed alla Giunta di adottare provvedimenti, sollecitare pratiche, intervenire in una determinata questione ed altro.

2 - La raccomandazione può essere svolta a voce ed anche per iscritto.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, located in the lower right quadrant of the page.

CAPO 6° DIMISSIONI - DIRITTI E DOVERI - COMMISSIONI

Art. 42 - Dimissione dalla carica di consigliere comunale

1 - Per le dimissioni dalla carica di consigliere trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 10 dello Statuto.

Art. 43 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1 - Gli artt. 11 e 12 dello Statuto indicano i principali diritti e doveri dei Consiglieri Comunali.

Art. 44 - Diritto di informazione dei Consiglieri

1 - Ogni Consigliere ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici del Comune tutte le notizie e informazioni per l'espletamento del mandato.


2 - Oltre alle notizie che può ottenere verbalmente, il Consigliere può chiedere ed ottenere copie degli atti e provvedimenti adottati dal Comune, facendone richiesta al Sindaco.

3 - Il Consigliere ha l'obbligo di serbare il segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.

Art. 45 - Gruppi consiliari

1 - Entro i primi trenta giorni dalla convalida degli eletti, i consiglieri comunali devono comunicare al Sindaco o al Segretario, per iscritto, il gruppo consiliare al quale aderiscono.

2 - Entro lo stesso termine ogni gruppo consiliare dovrà eleggere il proprio capogruppo.



3 - In nessun caso vengono riconosciuti diritti e rappresentanze ad uno o più Consiglieri che si dissociano dai gruppi di appartenenza dichiarandosi indipendenti o di altro colore politico non rappresentato in Consiglio.

4 - E' consentita la costituzione di gruppi misti in ragione minimo di due consiglieri per gruppo.

Art. 46. - Commissioni consiliari

1 - In seno al Consiglio comunale sono costituite commissioni consiliari permanenti il cui numero, composizione, funzionamento e attribuzioni sono stabiliti con apposito regolamento.

2 - Resta comunque stabilito:

- che le adunanze delle Commissioni consiliari sono pubbliche;

- che le Commissioni sono costituite secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto;

- che ciascun Consigliere impossibilitato a partecipare alle sedute della Commissione consiliare cui appartiene può farsi sostituire da altro Consigliere del proprio gruppo;

- che ogni Commissione consiliare deve eleggere nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. Un dipendente del Comune può essere designato dal Sindaco a svolgere le funzioni di segretario e redigere il verbale delle riunioni. il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;

- che il Sindaco o gli Assessori interessati agli argomenti da trattare possono partecipare alle sedute della Commissione con diritto di parola, ma non di voto;

- che la convocazione della Commissione é fatta dal rispettivo



Presidente, secondo modi e termini stabiliti dal Regolamento;

- che il parere delle Commissioni consiliari deve essere espresso in forma scritta e quando è negativo deve essere motivato;
- che lo stesso non è vincolante per il Consiglio comunale;
- che trascorso il termine previsto dal Regolamento senza che la Commissione abbia espresso alcun parere il Consiglio delibera il provvedimento prescindendo dallo stesso parere.

Art. 47 - Commissioni speciali

- 1 - Il Consiglio - a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati - può nominare Commissioni speciali consultive, di inchiesta, di studio ed altro così come previsto dall'art. 15 dello Statuto.
- 2 - La Commissione redigerà relazione scritta delle risultanze che formerà oggetto di apposito argomento da trattare in seno al Consiglio Comunale.
- 3 - Se dalle risultanze dovessero emergere comportamenti commissivi od omissivi penalmente perseguibili, la Commissione trasmetterà copia della relazione al Procuratore della Repubblica per i provvedimenti di competenza.
- 4 - Con la stessa deliberazione sono indicate le modalità di funzionamento ed il termine per la conclusione dei lavori.



CAPO 7° PROCESSI VERBALI

Art. 48 - Il Segretario del Comune

1 - Il Segretario del comune partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e ne redige i verbali. In caso di impedimento del Segretario lo sostituisce il Vice Segretario, ove esista, o altro Segretario comunale, entrambi nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia.


2 - Nei casi in cui il Segretario è obbligato dalla legge ad allontanarsi dalla sala, sarà sostituito dal Consigliere comunale meno anziano di età, il quale conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di amministratore.

3 - Il Segretario comunale non ha voto, ma può esprimere il proprio parere legale sulle questioni in discussione, mentre deve esprimere, seduta stante, il parere di legittimità su emendamenti presentati da Consiglieri comunali nel corso della discussione.

Art. 49 - Processo verbale

1 - Il processo verbale redatto dal Segretario o da chi lo sostituisce, oltre alle formalità previste dalla legge, deve indicare:

- il giorno, l'ora e il luogo in cui si tiene la seduta;
- se la convocazione sia avvenuta secondo le norme statutarie;
- se la seduta sia ordinaria, straordinaria o urgente e se sia di prima o di seconda convocazione, pubblica o segreta;
- i nomi dei Consiglieri presenti e assenti;
- la qualifica di chi assume la presidenza, precisando, quando ne



ricorra il caso, il motivo per il quale la presidenza non viene assunta dal Sindaco;

- il nome di chi funziona da Segretario;

2 - Nel processo verbale sono riportati i punti salienti della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

3 - Ogni consigliere ha la facoltà da far inserire nel verbale, mediante dichiarazione sottoscritta, le motivazioni del proprio voto ed ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante ai fini dell'argomento. Il Presidente può autorizzare il Segretario a non includere nel verbale quelle parti che non siano strettamente pertinenti all'argomento o che comunque possano costituire pregiudizio per il decoro dei singoli consiglieri e del Consiglio Comunale.

4 - I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 50 - Approvazione dei verbali


1 - I verbali delle sedute consiliari sono letti ed approvati nella seduta consiliare successiva a quella ^{si} cui riferiscono.

2 - Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale.

3 - I verbali si intendono approvati senza votazione se non ci sono osservazioni.

4 - Ad istanza anche di un solo Consigliere, i verbali relativi a sedute segrete possono essere letti ed approvati in seduta segreta.

5 - Ogni Consigliere ha diritto di chiedere le opportune rettifiche del verbale qualora dalla sua lettura risultino inesattezze od omissioni; ma non può riaprire la discussione sulle questioni già decise.



se o modificare le deliberazioni adottate. Le richieste rettifiche sono messe ai voti e inserite a verbale se approvate.

6 - Il verbale dell'ultima seduta tenuta dal Consiglio comunale prima della scadenza, se non viene letto ed approvato dallo stesso Consiglio in detta seduta, è letto ed approvato dalla Giunta comunale, sentiti i capi gruppo del Consiglio scaduto.


Art. 51 - Norma di rinvio

1 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute in leggi dello Stato, della Regione, dallo Statuto e da altri Regolamenti comunali.

Art. 52 - Norma finale

1 - Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della prescritta pubblicazione di 15 giorni del provvedimento dell'Organo Regionale di controllo con il quale prende atto della relativa deliberazione di approvazione.

IL SINDACO
BOTTE Francesco



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LAMARINA Rosa

